



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 222 DEL 22 DICEMBRE 2015

PREC 46/15/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata da AP Systems S.r.l. – Gara telematica tramite MEPA per la fornitura di un software completa basata su di una architettura di integrazione dati e relativi servizi di installazione, Start UP e assistenza manutenzione. Importo a base di gara complessivo euro: 115.000,000 (lotto 1 euro 70.000,00; lotto 2 euro 45.000,00). S.A.: Comune di Peschiera Borromeo.

Requisiti speciali di capacità economica - finanziaria. Fatturato medio annuo triennio pregresso – Proporzionalità.

È illegittimo il bando di gara nella parte in cui richiede, quale requisito speciale di capacità economica – finanziaria, un fatturato medio annuo per la fornitura di servizi oggetto dell'appalto relativo al triennio pregresso che superi il doppio dell'importo posto a base di gara.

Art. 41 d.lgs. 163/2006.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n.4355 del 19.1.2015 presentata dalla AP Systems S.r.l. relativamente alla gara telematica tramite MEPA (RDO) per la fornitura di un software completa basata su di una architettura di integrazione dati e relativi servizi di installazione, Start UP e assistenza manutenzione, indetta dal Comune di Peschiera Borromeo;

VISTA in particolare, la doglianza sollevata in ordine al richiesto requisito di fatturato annuo medio relativo agli anni 2011/2012/2013, non inferiore a euro 500.000,00 ritenuto del tutto sproporzionato e discriminatorio tenuto conto dell'importo a base d'asta per singolo lotto (lotto 1 euro 70.000,00; lotto 2 euro 45.000,00) nonché per il valore complessivo dell'affidamento;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 17.2.2015;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che giova preliminarmente rilevare che gli artt. 41 e 42 d.lgs. 163/2006 lasciano ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti circa la possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purchè tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non preconstituire situazioni di assoluto privilegio (cfr. Parere 29 aprile 2010 n. 83; in giurisprudenza, tra molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009 n. 8914; Id., sez. VI, 3 aprile 2007 n. 2304);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

CONSIDERATO in particolare che al secondo comma dell'art. 41 d.lgs. 163/2006 è inserita la previsione esplicita secondo la quale sono illegittimi i criteri di qualificazione che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale;

RILEVATO che in tema di violazione dei suddetti principi di proporzionalità e ragionevolezza l'Autorità ha ripetutamente ribadito che non è conforme alla normativa di settore la prescrizione del bando che richieda il possesso di un fatturato minimo globale, negli ultimi tre anni, pari al triplo dell'importo posto a base d'asta, in quanto appare lesiva dei principi posti a tutela della libera concorrenza e del mercato (cfr. parere n. 95 del 13 maggio 2010; parere n. 36 del 26 febbraio 2014). E ancora, la richiesta di fatturato relativa al triennio pregresso è da ritenersi incongrua o non proporzionata e lesiva dei principi di concorrenzialità, qualora superi il doppio dell'importo a base di gara (cfr. Delibera n. 40 del 19 dicembre 2013);

RITENUTO che, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, nel caso di specie, il richiesto requisito di carattere economico-finanziario così come previsto all'articolo 7 del disciplinare di gara, con riferimento al fatturato medio annuo per la fornitura di servizi oggetto dell'appalto relativo al triennio 2011-2013 non inferiore a euro 500.000,00 appare non conforme alla normativa di settore in quanto irragionevole e sproporzionato,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia illegittimo il bando di gara nella parte in cui richiede quale requisito speciale di capacità economica - finanziaria un fatturato medio annuo per la fornitura di servizi oggetto dell'appalto relativo al triennio 2011-2013 non inferiore a euro 500.000,00.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 dicembre 2015

Per il segretario Maria Esposito, Maria Esposito